



## **AVVISO AI CONTRIBUENTI**

### **VERSAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU)**

### **SALDO ANNO 2020**

L'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha istituito la "nuova IMU" a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova IMU";

I presupposti della "nuova IMU" sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Il versamento del Saldo 2020 dovrà essere corrisposto utilizzando le aliquote 2020 stabilite dalla *Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 10/06/2020, conguagliando con quanto versato in acconto*;

Pertanto, le aliquote da utilizzare per il versamento del saldo "Nuova IMU" 2020 sono le seguenti:

<i>CATEGORIE CATASTALI</i>	<i>ALIQUOTE (per mille)</i>
<b>TERRENI AGRICOLI</b>	<b>5</b>
<b>AREE FABBRICABILI</b>	<b>8</b>
<b>ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE:</b> fabbricati classificati nel gruppo catastale A/1, A/8 e A/9, e pertinenze degli stessi appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con una <b>DETRAZIONE</b> pari a <b>€. 200,00</b> rapportata al periodo di possesso nell'anno	<b>4</b>
<b>ALTRI FABBRICATI:</b> fabbricati classificati nelle seguenti categorie: <b>Cat. A / B / C</b>	<b>6</b>
<b>ALTRI FABBRICATI:</b> fabbricati classificati nelle seguenti categorie: <b>Cat. D</b>	<b>8,6</b>
<b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</b>	<b>1</b>

**ABITAZIONE PRINCIPALE:** L'abitazione principale **NON E'** soggetta ad IMU, ad esclusione di quella classificata nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**.

E' equiparata alla abitazione principale, e pertanto NON soggetta a IMU, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

#### **RIDUZIONI:**

La base imponibile è ridotta del 50%:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico
- per i fabbricati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati
- per i fabbricati concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il

beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

#### **TERRENI AGRICOLI:**

Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli situati nei Comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Il Comune di SCARMAGNO, nella Circolare n. 9/1993, risulta parzialmente delimitato (PD) per cui l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione, mentre i terreni esclusi dalla delimitazione sono soggetti all'IMU.

Per i terreni agricoli soggetti all'IMU il coefficiente di rivalutazione è del 25% e il moltiplicatore è 135. Al valore imponibile si applica l'aliquota deliberata dal Comune.

#### **TERRENI AGRICOLI ESENTI DAL PAGAMENTO DELL'I.M.U.: Fogli 11 - 12 - dal 17 al 21 - 23 - 25 - 27 - 30 - 31 - dal 33 al 37**

Sono esenti dall'IMU tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

**Il versamento dell'SALDO "Nuova IMU" deve essere effettuato mediante modello F24  
entro il 16 DICEMBRE 2020**

L'imposta **NON E'** dovuta per importi inferiori a **€. 12,00** (Art. 25 Legge n. 289/2002).

#### **Codici tributo per il pagamento dell'IMU con il modello F24**

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale	3912	--
Fabbricati rurali ad uso strumentale	--	--
Terreni	3914	--
Aree fabbricabili	3916	--
Altri fabbricati (esclusa Cat. D)	3918	--
Altri fabbricati Cat. D	3930	3925

Codice Catastale Comune di SCARMAGNO: I511

**I contribuenti interessati potranno presentarsi presso l'Ufficio Tributi comunale per la stampa del modello F24 da utilizzare per il versamento del saldo "Nuova IMU", nel seguente periodo:**

- **dal 30 novembre al 16 dicembre 2020, nel seguente orario:  
il Lunedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00**

**martedì e giovedì : dalle ore 9,00 alle ore 12,00**

**è possibile richiedere il modello ai seguenti indirizzi di posta elettronica:**

**"tributi@comune.scarmagno.to.it oppure sindaco@comune.scarmagno.to.it" indicando cognome - nome - codice fiscale del contribuente ed eventuali variazioni riguardanti i beni immobili. Il modello sarà inviato all'indirizzo e-mail del richiedente.**

**L'accesso agli uffici é consentito ad una persona per volta**

**Presentarsi muniti di dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina).**